

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - LUNEDÌ, 25 MARZO 2002

SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI N. 13/1

Statuto del Comune di Brugherio (MI)

Adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 9 luglio e 21 settembre 2001
con deliberazioni nn. 56 e 71.

Esecutiva con provvedimento dell'O.RE.CO. del 23 luglio e 3 ottobre 2001 - nn. 42 e 161.

Già pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 17 aprile 1995 n. 16/24.

STATUTO**INDICE****DICHIARAZIONE DI PRINCIPI****Titolo I****DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Comune
- Art. 2 - Titolo di città, stemma, gonfalone
- Art. 3 - Territorio
- Art. 4 - Funzioni del Comune
- Art. 5 - Funzioni del Comune nel campo dell'assistenza sociale e della sanità
- Art. 6 - Compiti del Comune
- Art. 7 - Partecipazione, Informazione, Albo pretorio

Titolo II**ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE****Capo I****Organi del comune**

- Art. 8 - Organi

Capo II**Consiglio comunale**

- Art. 9 - Elezione, composizione, durata in carica
- Art. 10 - Autonomia e funzionamento del Consiglio comunale
- Art. 11 - Il Presidente del Consiglio comunale
- Art. 12 - Il Vice Presidente del Consiglio comunale
- Art. 13 - Consigliere Anziano
- Art. 14 - Competenze del Presidente del Consiglio comunale
- Art. 15 - Consiglieri comunali
- Art. 16 - Cessazione e surrogazione dei Consiglieri
- Art. 17 - Astensione dei Consiglieri
- Art. 18 - Competenze del Consiglio comunale
- Art. 19 - Insediamento e prima adunanza del Consiglio comunale
- Art. 20 - Esercizio della potestà regolamentare
- Art. 21 - Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale
- Art. 22 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 23 - Commissioni temporanee speciali
- Art. 24 - Commissioni comunali
- Art. 25 - Commissione per il regolamento del Consiglio
- Art. 26 - Sessioni del Consiglio
- Art. 27 - Convocazione dei Consiglieri
- Art. 28 - Validità delle sedute e delle deliberazioni
- Art. 29 - Pubblicità delle sedute
- Art. 30 - Votazioni e funzionamento del Consiglio
- Art. 31 - Verbalizzazione
- Art. 32 - Pubblicazione delle deliberazioni

Capo III**Sindaco e Giunta comunale****Sezione 1****Elezione del Sindaco e nomina della Giunta**

- Art. 33 - Elezione del Sindaco, nomina della Giunta, durata in carica

Sezione 2 - La Giunta comunale

- Art. 34 - La Giunta comunale
- Art. 35 - Composizione e presidenza
- Art. 36 - Durata in carica della Giunta
- Art. 37 - Mozione di sfiducia
- Art. 38 - Cessazione di singoli componenti della Giunta
- Art. 39 - Funzionamento della Giunta
- Art. 40 - Funzioni della Giunta

- Art. 41 - Deliberazioni d'urgenza della Giunta
- Art. 42 - Verbalizzazione
- Art. 43 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

Sezione 3 - Sindaco

- Art. 44 - Sindaco organo istituzionale
- Art. 45 - Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'esecutivo e responsabile dell'Amministrazione

Sezione 4 - Vice Sindaco

- Art. 46 - Requisiti per la carica di Vice Sindaco e di Assessore - Verifica
- Art. 47 - Funzioni del Vice Sindaco
- Art. 48 - Poteri di delega
- Art. 49 - Competenze del Sindaco quale ufficiale di governo

Titolo III**DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE****Capo I****Consulta di quartiere**

- Art. 50 - Articolazione del territorio
- Art. 51 - Organi del quartiere
- Art. 52 - Attribuzioni, composizione e funzionamento della Consulta di Quartiere
- Art. 53 - Durata in carica della Consulta di Quartiere
- Art. 54 - Competenze della Consulta di Quartiere

Capo II**Istituti di partecipazione**

- Art. 55 - Partecipazione della popolazione
- Art. 56 - Forme associative e rapporti con il Comune
- Art. 57 - Riunioni ed assemblee
- Art. 58 - Consultazioni
- Art. 59 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 60 - Referendum
- Art. 61 - Effetti del referendum consultivo
- Art. 62 - Effetti del referendum abrogativo
- Art. 63 - Disciplina del referendum
- Art. 64 - Materie escluse
- Art. 65 - Azione popolare
- Art. 66 - Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 67 - Diritto di accesso e di informazione

Capo III**Difensore Civico**

- Art. 68 - Istituzione
- Art. 69 - Elezione del Difensore Civico
- Art. 70 - Durata in carica e revoca del Difensore Civico
- Art. 71 - Funzioni
- Art. 72 - Modalità di intervento
- Art. 73 - Relazione al Consiglio comunale
- Art. 74 - Mezzi del Difensore Civico
- Art. 75 - Trattamento economico

Titolo IV**ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

- Art. 76 - Svolgimento dell'azione amministrativa

Capo I**Servizi**

- Art. 77 - Servizi pubblici comunali
- Art. 78 - Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art. 79 - Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 80 - Gestione mediante Società per Azioni

Capo II**Forme associative e di cooperazione
Accordi di programma**

- Art. 81 - Convenzioni
- Art. 82 - Consorzi
- Art. 83 - Accordi di programma

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 84 - Organizzazione degli uffici e del personale

Capo I Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 85 - Principi e criteri generali

Capo II Organizzazione del personale

Art. 86 - Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, dell'organizzazione e del personale comunale

Art. 87 - Programmazione annuale

Art. 88 - Dirigenza

Art. 89 - Incarichi di Dirigenza o di alta specializzazione

Capo III Il Direttore generale

Art. 90 - Criteri, nomina e funzioni

Capo IV Segretario comunale generale

Art. 91 - Nomina, revoca e rapporto di lavoro

Art. 92 - Attribuzioni del Segretario generale

Art. 93 - Il Vicesegretario generale del Comune

Titolo VI RESPONSABILITÀ

Art. 94 - Responsabilità verso il Comune

Art. 95 - Responsabilità verso i terzi

Art. 96 - Responsabilità dei contabili

Art. 97 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

Art. 98 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

Art. 99 - Responsabilità disciplinare

Art. 100 - Copertura assicurativa

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 101 - Autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile

Art. 102 - Metodi di gestione finanziaria e patrimoniale

Art. 103 - Gestione del patrimonio

Art. 104 - Economato

Art. 105 - Contabilità comunale: il bilancio

Art. 106 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

Art. 107 - Collegio dei revisori

Art. 108 - Compiti dei revisori

Art. 109 - Tesoreria

Art. 110 - Controllo economico della gestione

Art. 111 - Controlli interni

Art. 112 - Contratti del Comune

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 113 - Partecipazione alla programmazione

Art. 114 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Art. 115 - Pareri obbligatori

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 116 - Attuazione, modificazioni e abrogazione dello statuto

Art. 117 - Adozione dei regolamenti

Art. 118 - Entrata in vigore

DICHIARAZIONE DI PRINCIPI

Il Comune di Brugherio, nell'ambito dell'autonomia statutaria attribuitagli dalla legge e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione e dall'ordinamento generale dello Stato e degli organi del decentramento amministrativo, si dota del presente statuto basato sui seguenti principi.

Il Comune di Brugherio si governa e amministra promuovendo il massimo sviluppo sociale, culturale, ambientale, economico, partecipativo, territoriale, strutturale e civile e fornendo ai cittadini tutti i servizi necessari e possibili per il miglioramento continuo della loro qualità di vita.

Governo e amministrazione della città si attueranno nel rispetto verso i cittadini e i loro diritti.

A tal fine il Comune di Brugherio, nell'osservanza delle leggi e della volontà popolare porrà il massimo impegno a:

- affermare, valorizzare e promuovere la identità, la storia, la cultura e le tradizioni di Brugherio, accogliendo, nel reciproco rispetto, tutte le altre identità culturali presenti;
- promuovere i principi dell'autonomia tesi al miglioramento sociale, economico e culturale della popolazione;
- attuare la massima efficienza amministrativa mediante la più ampia partecipazione della popolazione, ed esercitando le proprie funzioni secondo il principio di sussidiarietà;
- riconoscere, in nome del fondamentale principio del rispetto della dignità umana, l'uguaglianza di tutti i cittadini;
- garantire i bisogni primari alla persona, con particolare attenzione alle categorie sociali più deboli nell'ambito della sanità, del lavoro, della casa, dell'assistenza, della sicurezza e della scuola;
- promuovere uno sviluppo ecologicamente sostenibile fondato sulla valorizzazione del territorio, delle risorse ambientali, culturali, storiche ed artistiche;
- vigilare sulla sicurezza e sulla salvaguardia del territorio;
- favorire e valorizzare le forme associative, nel lavoro, nel commercio, nel volontariato, nel movimento cooperativo, nello sport e nella cultura;
- attuare un'azione comune con le città contigue e vicine in ordine ai grandi temi istituzionali, infrastrutturali, territoriali, ambientali ed ecologici che vanno oltre le possibilità amministrative del singolo comune;
- affermare il valore della solidarietà internazionale e promuoverne lo sviluppo;
- riconoscere nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
- intraprendere relazioni internazionali, onorando il proprio «Diploma Europeo» e la «Bandiera d'onore» mediante gemellaggi, scambi culturali, reciproci rapporti con città estere, in una collocazione europeista della città di Brugherio, favorendo soprattutto i giovani al fine della costruzione di una Europa dei popoli.

Lo statuto del Comune di Brugherio, del quale la presente dichiarazione costituisce l'inscindibile premessa, contiene pertanto le previsioni normative fondamentali per il perseguimento e l'attuazione dei principi qui indicati e costituisce il necessario e inderogabile punto di riferimento per l'attività amministrativa comunale.

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Brugherio - costituito con decreto reale in data 9 dicembre 1866 - è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune ha propria autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché autonomia

impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto, del Regolamento e delle legge di coordinamento della finanza pubblica.

3. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo in collaborazione con le libere forme associative e nel rispetto delle sue tradizioni storico-culturali.

4. Tutela la sua denominazione, che può essere modificata solo con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 133 della Costituzione.

Art. 2 – Titolo di città, stemma, gonfalone

1. Il Comune si fregia del titolo di «città» concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1967.

2. Il Comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con decreto reale in data 12 febbraio 1930 ed iscritto nel Libro Araldico degli enti morali.

3. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 agosto 1966.

Art. 3 – Territorio

1. Il Comune di Brugherio comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto nazionale di statistica.

2. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.

3. Il Comune si adopera affinché eventuali modifiche del territorio comunale che incidano sulla popolazione siano concordate con i comuni limitrofi dopo aver consultato la popolazione interessata.

Art. 4 – Funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori dei servizi sociali, culturali, della sanità, delle attività ricreative e sportive, dell'assistenza scolastica, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, della salvaguardia dell'ambiente e dello sviluppo socio-economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione secondo il principio di sussidiarietà, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

3. Il Comune svolge le funzioni proprie o attribuitegli secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso quelle attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

4. Il Comune favorisce il libero e volontario associazionismo, promuovendo appositi interventi con gli enti, gli organismi della cooperazione e le associazioni che agiscono nei settori sociale, culturale, scolastico, economico, sportivo e ricreativo, e collabora altresì, nel pieno riconoscimento della rispettiva autonomia con le aggregazioni delle Chiese locali, nel Comune obiettivo dello sviluppo della personalità e della solidarietà umana.

5. Il Comune riconosce il valore primario del lavoro quale momento di affermazione della personalità e della dignità umana e quale espressione più autentica della storia, delle tradizioni, delle vocazioni e delle capacità della comunità locale. Il Comune favorisce, pertanto, ogni forma di collaborazione con il mondo del lavoro, garantendo ogni più ampia tutela ai legittimi interessi dei lavoratori ed incentivando la libera impresa, quale strumento di sviluppo e progresso della comunità locale e quale occasione della sua partecipazione alla più vasta comunità europea ed internazionale.

6. Obiettivi preminenti del Comune sono: lo sviluppo

economico, sociale e culturale finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi, la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

7. Il Comune promuove azioni per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

8. Per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, delle sue funzioni e dei suoi servizi al Comune competono le tasse, le imposte, le tariffe, i contributi ed i trasferimenti previsti dalla legge, nelle misure e modalità dalla stessa stabilite, fatta salva la propria potestà impositiva, sempre nell'ambito della disciplina legislativa.

Art. 5 – Funzioni del Comune nel campo dell'assistenza sociale e della sanità

1. Il Comune riconosce e tutela il diritto fondamentale dei propri cittadini all'assistenza sociale e sanitaria e impropria la propria azione ai principi della solidarietà sociale, attraverso la predisposizione di appositi servizi sociali in favore delle persone in difficoltà, nel quadro dei compiti di rappresentanza e di cura degli interessi della propria comunità.

2. Spetta al Comune determinare le linee dell'intervento pubblico in campo sociale nel proprio territorio e per le materie di propria competenza.

3. Il Comune esercita le funzioni sanitarie, che non siano di espressa competenza di Stato e Regione, assumendo i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini, anche attraverso organizzazioni intercomunali.

4. Nell'individuazione e nella erogazione di servizi sociali a domanda individuale il Comune opererà secondo il criterio dell'obiettività e della trasparenza decisionale e incentivando forme di solidarietà familiare e sociale in risposta al bisogno.

5. Obiettivo principale nell'erogazione dei servizi sociali e sanitari è la qualità e la tempestività dell'intervento, nel rispetto dei criteri di economicità e di legalità. A tal fine il Comune ricerca e utilizza nell'organizzazione dei servizi sociali le forme più idonee previste dalla legge e dallo statuto per conseguire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

6. Il Comune, nei limiti delle proprie attribuzioni, coordina le attività pubbliche e private nel campo sociale, promuove la conclusione di intese con i privati sui servizi da essi gestiti e garantisce idonee forme di partecipazione del volontariato all'elaborazione ed alla realizzazione della politica sociale dell'ente.

7. Il Comune, nell'ambito dei servizi ad alto contenuto sociale, promuove idonee forme di convenzionamento e di garanzia degli standards e della qualità per i servizi promossi e gestiti da privati nel campo dell'istruzione e dell'assistenza.

Art. 6 – Compiti del Comune

1. Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del presente statuto.

2. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del governo.

3. Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il Comune si impegna:

a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal

fine il Comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;

b) a consentire alla regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla lettera a) del presente comma.

5. L'Amministrazione comunale opera secondo criteri di legalità, di imparzialità, di equità, di responsabilità (degli Amministratori, dei Dirigenti, del personale comunale), di efficacia, di efficienza, di economicità, di pubblicità e trasparenza. Il Comune, inoltre, assicura forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, prevedendo l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, se costituite.

6. Il Comune esercita la propria autonomia di cui all'art. 1, comma 1, tramite regolamento. Le violazioni ai regolamenti comunali ed ordinanze sono punite con sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 689/81, la cui entità è stabilita nei regolamenti.

Art. 7 – Partecipazione, Informazione, Albo pretorio

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini e delle libere associazioni all'Amministrazione comunale, nel rispetto dei principi di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa e secondo le indicazioni e le disposizioni di cui al successivo titolo III del presente Statuto.

2. Il Comune assicura a tutti l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso di cittadini e associazioni alle strutture dell'ente, anche mediante il decentramento dei servizi e l'articolazione dell'orario di apertura degli uffici al pubblico, secondo quanto previsto dalle successive disposizioni del presente Statuto.

3. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, delle determinazioni, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, nonché di ogni altro provvedimento o atto, nel rispetto delle prescrizioni di legge.

4. Il Segretario Generale o un suo delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

Organi del comune

Art. 8 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco, la Giunta.

Capo II

Consiglio comunale

Art. 9 – Elezione, composizione, durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, alla decadenza dei consiglieri ed alla durata in carica sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 10 – Autonomia e funzionamento del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di propria autonomia funzionale e organizzativa.

2. L'attività e il funzionamento del Consiglio comunale, nell'ambito della legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, sono disciplinati da apposito Regolamento che fissa anche le modalità per assicurare opportunamente e concretamente al Consiglio stesso servizi, apposite strutture, attrezzature e risorse.

Art. 11 – Il Presidente del Consiglio comunale

1. Nella prima seduta, il Consiglio comunale, immedia-

tamente dopo gli adempimenti di cui al terzo comma dell'articolo 19, dovrà procedere all'elezione del Presidente dell'assemblea, da scegliersi tra i suoi componenti Consiglieri.

2. È eletto alla carica di Presidente del Consiglio comunale il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio.

3. Qualora nelle prime due votazioni nessuno dei candidati abbia ottenuto tale maggioranza qualificata, dalla terza votazione sarà eletto colui che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio.

4. La votazione avviene per schede segrete.

5. Avvenuta l'elezione, il Presidente assumerà immediatamente la presidenza della seduta.

6. Al Presidente del Consiglio compete la prevista indennità di funzione secondo la disciplina e le modalità di legge.

7. In caso di cessazione dalla carica del Presidente, il Consiglio comunale deve provvedere alla elezione del nuovo Presidente non oltre sessanta giorni.

8. Il Presidente e/o il Vice Presidente possono essere revocati su motivata richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. Sulla richiesta – depositata in segreteria, affissa all'albo pretorio e consultabile da chiunque ne abbia interesse – il Consiglio comunale deve pronunciarsi in adunanza da tenersi entro venti giorni dalla data di inizio del deposito. La richiesta si intende accolta quando ottiene il voto, dato con votazione segreta, di due terzi dei Consiglieri assegnati, nella prima votazione, ovvero della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati nella seconda votazione subito successiva, da tenersi nella stessa seduta. Nel caso di revoca o cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, del Presidente e/o del Vice Presidente, si provvede secondo la procedura prevista nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 12 – Il Vice Presidente del Consiglio comunale

1. Subito dopo l'elezione del Presidente, e con le medesime modalità, il Consiglio comunale procederà anche all'elezione del Vice Presidente dell'assemblea.

2. Il Vice Presidente avrà il compito di sostituire il Presidente in tutte le sue funzioni in caso di assenza.

3. La cessazione dalla carica di Presidente comporta di conseguenza la cessazione dalla carica del Vice Presidente. Nel caso di assenza, sia del Presidente che del Vice Presidente del Consiglio comunale, le funzioni vicarie sono esercitate dal Consigliere Anziano in aula.

Art. 13 – Consigliere Anziano

1. È anziano il Consigliere che risulta eletto con la maggiore cifra elettorale individuale, costituita dalla somma dei voti di lista più quella di preferenza. Al fine della graduatoria di anzianità non si tiene conto dei candidati alla carica di Sindaco. A parità di cifra è anziano il maggiore di età.

2. Spetta al Consigliere Anziano:

- presiedere il Consiglio nella prima adunanza consiliare fino all'elezione del Presidente dell'Assemblea;
- presiedere il Consiglio in tutti i casi di assenza, impedimento o cessazione del Presidente e del Vice Presidente, e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente;
- firmare, assieme al Sindaco e al Segretario generale, le deliberazioni del Consiglio comunale assunte prima dell'elezione del Presidente del Consiglio;
- svolgere altri compiti a lui espressamente attribuiti dalla legge e dallo Statuto.

Art. 14 – Competenze del Presidente del Consiglio comunale

1. Il Presidente del Consiglio comunale:

- a) rappresenta il Consiglio comunale;
- b) convoca il Consiglio comunale entro un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta, curando il tempestivo inoltro degli avvisi e lo presiede;
- c) stabilisce la data e gli argomenti da trattarsi nelle

adunanze del Consiglio, iscrivendo all'ordine del giorno anche le proposte e gli argomenti richiesti dal Sindaco o da un quinto dei Consiglieri, con la collaborazione del Segretario generale;

d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

e) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

f) presiede la conferenza dei capigruppo;

g) convoca e presiede la prima seduta delle commissioni consiliari.

Art. 15 – Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. La posizione giuridica e le indennità spettanti ai Consiglieri, agli Assessori, al Presidente del Consiglio comunale e al Sindaco sono regolate dalla legge.

4. I Consiglieri possono richiedere la trasformazione del gettone di presenza, nel rispetto delle previste condizioni di legge.

5. Ciascun Consigliere è tenuto ad indicare un domicilio nel Comune di Brugherio per la notifica e la comunicazione, anche via fax o posta elettronica, di tutti gli atti di ogni informazione utile all'esercizio del suo mandato.

6. Ogni Consigliere, secondo le procedure e modalità stabilite dal regolamento sul procedimento amministrativo e sull'accesso ai documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune, dalle istituzioni, da enti o società, da esso dipendenti o partecipate, informazioni, copia di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, salvo i limiti posti e previsti dalla legge. Essi sono sempre tenuti alla riservatezza delle notizie e dei dati ricevuti secondo la natura degli stessi, nonché al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

7. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. I singoli Consiglieri hanno altresì facoltà di iniziativa per proposte di provvedimenti di competenza consiliare. Il Regolamento ne stabilisce la disciplina. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e raccomandazioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale. Hanno, infine, diritto di controllo delle deliberazioni della Giunta, nelle forme e con le modalità della vigente normativa.

8. L'esercizio dei diritti di cui al settimo comma del presente articolo viene esercitato secondo le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio comunale.

9. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono a tre adunanze deliberative di una sessione del Consiglio comunale, senza aver preventivamente giustificato l'assenza, sono dichiarati decaduti. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale disciplina le modalità e le procedure per le dichiarazioni di decadenza. A tal fine, il Consiglio comunale, se ritiene ammissibile la proposta di decadenza, dispone che il Presidente inviti il Consigliere a presentare per iscritto le sue giustificazioni al Consiglio comunale, entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella seduta seguente, il Consiglio comunale se non ritiene idonee le giustificazioni, pronuncia la decadenza del Consigliere e la sua immediata surrogazione.

10. Il Comune, anche a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un Amministratore (Consigliere, Assessore, Presidente del Consiglio, Sindaco), per fatti o atti direttamente connessi all'esercizio delle sue funzioni, assumerà a proprio carico – a condizione che, a giudizio del Consiglio comunale, non sussista conflitto di interessi – ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere l'Amministra-

tore da un legale di Comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, il Comune eserciterà il diritto di ripetizione nei confronti dell'Amministratore per quanto attiene gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

11. I Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria e minoritaria. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal Regolamento sul funzionamento degli organi istituzionali.

Art. 16 – Cessazione e surrogazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) decadenza;

d) ogni altra ipotesi prevista dalla legge.

2. Le dimissioni, da redigersi in forma scritta, sono presentate al Presidente del Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Il Presidente del Consiglio le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta successiva che deve comunque tenersi, per la surrogazione, entro e non oltre 10 giorni secondo le modalità e procedure di legge. Le dimissioni irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. L'interessato avrà facoltà di far constare al Consiglio comunale le motivazioni delle proprie dimissioni.

3. Nel caso in cui il Consiglio venisse convocato prima dello scadere del predetto termine. Il Consiglio dovrà comunque procedere alla surrogazione prima della trattazione di qualsiasi altro oggetto.

4. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio come previsto dalla legge.

5. Alla surrogazione dei singoli Consiglieri cessati dalla carica per ogni altra causa, deve provvedere il Consiglio comunale sempre entro 10 giorni dalla data del completamento delle previste procedure di legge o dalla conoscenza dei presupposti di fatto, o dalla data dell'evento che determina la necessità della surrogazione.

6. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'art. 59 t.u. 267/2000, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Art. 17 – Astensione dei Consiglieri

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrata o soggette alla sua Amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti alla loro Amministrazione o tutela.

3. Per quanto riguarda l'obbligo di astensione, esso non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

Art. 18 – Competenze del Consiglio comunale

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di controllo politico-amministrativo.

2. Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

3. Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Particolarmente su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

5. Il Consiglio nomina, designa e revoca, secondo le modalità del presente statuto, i propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, operanti nell'ambito del Comune ovvero da esso dipendenti o controllati. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il Sindaco nei modi e termini di cui all'articolo 45 del presente statuto.

6. Il Consiglio formula gli indirizzi e i programmi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi, di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 19 – Insiediamento e prima adunanza del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, nella sua prima adunanza immediatamente successiva alle elezioni e prima di deliberare su ogni altro oggetto, sotto la presidenza del Consigliere Anziano, provvede alla convalida degli eletti. Il Consiglio esamina la condizione degli eletti, compreso il Sindaco, e dichiara – quando ricorre il caso – quali di essi incorrono in una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dalla legge.

2. La convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento di decadenza degli incompatibili.

3. Il Sindaco, a convalida degli eletti avvenuta, giura fedeltà alla Costituzione italiana davanti al Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale, a giuramento del Sindaco avvenuto, elegge immediatamente, nel proprio seno, un Presidente e un Vice Presidente.

5. La deliberazione dell'elezione del Presidente è immediatamente eseguibile.

6. Sotto la nuova presidenza, il Consiglio prosegue la seduta ascoltando le comunicazioni del Sindaco riguardanti il provvedimento con il quale egli ha nominato il Vice Sindaco e gli Assessori, componenti della nuova Giunta, elencati in ordine di «anzianità» ai fini della sostituzione del Vice Sindaco assente o impedito.

7. Se la prima adunanza non può aver luogo, o si scioglie per mancanza del numero legale, senza aver deliberato la convalida degli eletti o la elezione del Presidente, la seduta si intende sospesa ed aggiornata con lo stesso orario, al quinto giorno feriale successivo, per proseguire la trattazione dell'ordine del giorno.

8. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale il Sindaco presenta le linee programmatiche cui egli intende conformare le azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato, formulate sentita la Giunta. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio discute le linee programmatiche presentate dal Sindaco proponendo eventuali integrazioni, adeguamenti e/o modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti e provvede nella stessa seduta ad approvare il documento di programma di governo.

9. Copia del documento di programma resta depositata presso l'ufficio di presidenza del Consiglio comunale a disposizione dei cittadini.

10. Il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee programmatiche da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori entro il 30 giugno di ogni anno nella stessa se-

da in cui è tenuto ad approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.

11. Il Consiglio elegge tra i propri componenti la commissione elettorale.

Art. 20 – Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dal presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta e/o dai Consiglieri per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione e per ogni altra materia inerente a servizi e attività di interesse generale.

2. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 134 del d.lgs. 267/2000, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Art. 21 – Scioglimento e sospensione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto o sospeso nei casi previsti dalla legge e comunque a seguito della cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati, purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.

Art. 22 – Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno commissioni consultive permanenti composte secondo criteri di proporzionalità, stabilendo per ciascuna di esse la presidenza.

2. La nomina e la revoca dei componenti le commissioni consiliari permanenti viene disciplinata dall'apposito regolamento del Consiglio comunale, che disciplina altresì le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Qualora il regolamento non ne dovesse prevedere la partecipazione a pieno titolo di diritto, il Sindaco e gli Assessori possono comunque partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

4. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei Dirigenti di settore, dei responsabili dei servizi e degli uffici comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal Comune.

6. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni si avvalgono degli uffici competenti per materia, secondo le modalità previste dal regolamento.

7. Ai Consiglieri comunali, membri delle Commissioni, compete, ai sensi di legge, un gettone di presenza per ogni seduta pari a quello per le sedute consiliari.

8. Rimane comunque salva l'applicazione sostitutiva di quanto previsto nell'art. 15, comma 4 del presente statuto.

9. Le sedute delle commissioni permanenti sono pubbliche, salvo i casi previsti dal relativo regolamento.

Art. 23 – Commissioni temporanee speciali

1. Il Consiglio, quando lo ritenga necessario, su iniziativa propria o della Giunta, può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune non rientranti nella competenza delle commissioni permanenti;

b) commissioni di inchiesta sulla attività dell'Amministrazione comunale o della struttura burocratica comunale alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti, di

aziende e di istituzioni, da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio. Esse hanno il compito di indagare, ricercare le cause e proporre i provvedimenti idonei a far cessare o eliminare cause di cattivo o non efficace o non produttivo o non corretto funzionamento di uffici o servizi del Comune;

c) ogni altra commissione avente funzioni di studio, di controllo o di garanzia con durata temporanea ritenesse utile istituire per l'esame di materie relative a questioni, sia di carattere particolare che generale, che esulino dalle competenze delle commissioni consiliari permanenti di cui all'articolo 22 del presente statuto.

2. Un terzo dei Consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Il regolamento del Consiglio comunale determina la composizione, le modalità di voto e di funzionamento, le eventuali forme di pubblicità dei lavori, la durata delle commissioni temporanee, nonché la nomina e la revoca dei componenti delle stesse.

4. Le commissioni di controllo o di garanzia, ove istituite, sono presiedute da un Consigliere comunale appartenente ad un gruppo consiliare di minoranza.

Art. 24 – Commissioni comunali

1. Possono essere istituite commissioni consultive e propositive i cui componenti possono essere in parte eletti dal Consiglio comunale e in parte nominati da organismi diversi, in rappresentanza di enti, gruppi, associazioni, categorie, interessati alle tematiche di competenza delle commissioni. Tutti i membri delle commissioni previste dal presente articolo hanno parità di diritti e di poteri.

2. Nell'elezione dei membri di sua competenza, il Consiglio comunale dovrà operare in modo da garantire la rappresentanza della minoranza.

3. I compiti di tali commissioni, la loro composizione, le modalità di nomina e di revoca dei componenti, vengono disciplinati da appositi regolamenti approvati dal Consiglio comunale, che disciplinano altresì le modalità di voto, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

4. Per l'espletamento delle proprie funzioni, le commissioni si avvalgono degli uffici competenti per materia, secondo le modalità previste dai regolamenti.

5. Per quanto non espressamente previsto, alle commissioni istituite dal presente articolo si applicano le disposizioni relative alle commissioni consiliari.

Art. 25 – Commissione per il regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio nomina una commissione consiliare per il regolamento interno assicurando in essa la rappresentanza delle minoranze.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.

4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio regolamento e le modificazioni.

5. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 26 – Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Le sessioni ordinarie si svolgono nei termini indicati dalla legge per l'approvazione del Bilancio preventivo e del Conto consuntivo.

3. Le sessioni straordinarie hanno luogo in qualsiasi periodo dell'anno per determinazione del Presidente del Consiglio comunale o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri.

4. Quando lo richieda il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 27 – Convocazione dei Consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio comunale convoca i Consiglieri con avviso scritto da consegnarsi a domicilio entro i termini di legge.

2. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge.

Art. 28 – Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il Consiglio comunale si riunisce per validamente deliberare con la presenza di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, salvo maggioranze speciali previste dalla legge o dallo Statuto. In caso di emendamenti corposi o tali da richiedere approfondimenti da parte dell'ufficio competente, l'intera proposta di deliberazione viene rinviata alla seduta successiva del Consiglio comunale. Altrimenti il parere viene espresso dal Segretario Generale o dal Dirigente presente alla seduta.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al primo comma del presente articolo, alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio con facoltà di intervento ma senza diritto al voto. La loro presenza viene registrata a parte ed inserita a verbale come i loro interventi.

Art. 29 – Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Non sono pubbliche le sedute nel momento in cui sono sottoposte a trattazione questioni comportanti apprezzamenti sulla qualità o sulle attitudini di persone fisiche o sulla loro condotta; la determinazione di procedere in seduta segreta è accompagnata da succinta motivazione. Sono sempre pubbliche le sedute inerenti alla nomina e revoca dei rappresentanti comunali in enti, aziende, istituzioni, consorzi o società.

Art. 30 – Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune ovvero da essi dipendenti o controllati, si applica, in deroga al disposto del primo comma del presente articolo, il principio della maggioranza relativa, allorché sia da garantire la rappresentanza della minoranza.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al quarto comma del presente articolo hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

7. Gli astenuti sono valutati come presenti, ma non come votanti; delle astensioni non si tiene conto ai fini del computo dei voti espressi.

Art. 31 – Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Presidente del Consiglio comunale o il Vice Presidente quando sia quest'ultimo a presiedere l'adunanza.

2. In caso di impedimento del Segretario e di contemporanea assenza o impedimento del Vicesegretario, la verbalizzazione della seduta già convocata, sarà effettuata da un componente della Giunta scelto dal Sindaco.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento del Consiglio comunale stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai Consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 32 – Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, entro il termine stabilito dal regolamento comunale, a cura del Segretario, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Capo III Sindaco e Giunta comunale

Sezione 1

Elezione del Sindaco e nomina della Giunta

Art. 33 – Elezione del Sindaco, nomina della Giunta, durata in carica

1. Il Sindaco è eletto dagli elettori del Comune secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale ed entra in carica all'atto della sua proclamazione.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva, con provvedimento motivato.

Sezione 2 – La Giunta comunale

Art. 34 – La Giunta comunale

1. La Giunta comunale è organo di Amministrazione del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 35 – Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di sette.

2. Il Sindaco garantisce nella composizione della Giunta la presenza di entrambi i sessi ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la Giunta è presieduta dal Vice Sindaco.

4. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità, candidabilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

5. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale.

6. Qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, e al suo posto subentra il primo dei non eletti.

7. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

8. L'atto di nomina della Giunta indicherà il Vice Sin-

daco e, gli altri Assessori, in un ordine di anzianità valido per la sostituzione del Sindaco in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco. Il Sindaco dà comunicazione dell'atto di nomina al Consiglio comunale nei modi previsti da questo Statuto.

Art. 36 – Durata in carica della Giunta

1. La Giunta entra in carica dalla data di nomina del Sindaco e rimane in carica fino all'elezione del nuovo Sindaco.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o mozione di sfiducia del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui sopra trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

3. Il voto contrario del Consiglio su una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Art. 37 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati non computando a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

Art. 38 – Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. Gli Assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) decadenza e rimozione;
- d) revoca.

2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate per iscritto al Sindaco e sono irrevocabili ed efficaci sin dal momento della loro presentazione.

3. Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

4. Alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, decaduti o cessati dall'ufficio per altre cause, provvede il Sindaco.

Art. 39 – Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, il quale, anche su richiesta dei singoli Assessori, fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti.

5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Particolarmente, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegni di spesa o diminuzione di entrata, da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 40 – Funzioni della Giunta

1. La Giunta, fondamentalmente, collabora con il Sin-

daco dal quale è nominata, per l'attuazione delle «linee programmatiche di mandato» approvate dal Consiglio comunale.

2. La collaborazione può concretamente svilupparsi:

a) nell'assunzione di deleghe temporanee o permanenti, per compiti singoli o per settori di attività, in modo da consentire al Sindaco di svolgere in modo compiuto le funzioni di direzione generale e di coordinamento;

b) nell'attività di proposta, di consiglio e di suggerimento al Sindaco: questa attività assume la forma di proposta di deliberazione, di formulazione di pareri, di esame e valutazione dei problemi da sottoporre alla Giunta o al Consiglio;

c) negli atti di indirizzo o di iniziativa che la Giunta impartisce ai Dirigenti e agli uffici, tramite i competenti assessorati, per l'attività di gestione e per la predisposizione degli atti fondamentali da sottoporre al Consiglio comunale;

d) negli atti deliberativi non rientranti nelle competenze istituzionali di altri organi, purché connessi a specifici interessi della comunità locale.

e) nel controllo dell'attuazione degli atti di indirizzo e di deliberazione.

3. La Giunta compie, infine, gli atti di Amministrazione che non sono dalla legge riservati al Consiglio e che, per legge o per Statuto, non rientrano nelle competenze del Sindaco, del Segretario generale, del Direttore generale se nominato e dei Dirigenti.

4. È altresì di competenza della Giunta comunale, l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. La Giunta comunale può altresì sottoporre al controllo preventivo di legittimità dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione dell'Ente, secondo le modalità dell'art. 133 del d.lgs. 267/2000.

Art. 41 – Deliberazioni d'urgenza della Giunta

1. La Giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 42 – Verbalizzazione

1. Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni della Giunta e cura la redazione del verbale che sottoscrive insieme con il Sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. In caso di impedimento del Segretario e di contemporanea assenza o impedimento del Vicesegretario, la verbalizzazione della seduta già convocata, sarà curata da un componente della Giunta scelto dal Sindaco.

Art. 43 – Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate, entro il termine stabilito dal regolamento comunale, a cura del Segretario, mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Sezione 3 – Sindaco

Art. 44 – Sindaco organo istituzionale

1. Il Sindaco è capo dell'Amministrazione ed ufficiale del governo.

2. La legge disciplina lo status giuridico e le indennità spettanti al Sindaco.

3. Il Sindaco entra in carica all'atto della sua proclamazione. Dopo la convalida della sua nomina da parte del Consiglio comunale, egli presta giuramento davanti al Consiglio stesso, con la formula «Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana», tenendo in mano o appoggiando la mano destra sulla Costituzione della Repubblica Italiana.

4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica Italiana e lo stemma del Comune da portarsi a tracolla.

Art. 45 – Attribuzioni del Sindaco quale capo dell'esecutivo e responsabile dell'Amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza. In tale veste il Sindaco:

a) convoca la prima seduta del Consiglio comunale entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, per una data compresa nei dieci giorni successivi alla convocazione;

b) nomina e revoca il Vice Sindaco e gli Assessori;

c) convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno;

d) nomina, designa, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone adeguata motivazione;

e) nomina i membri delle commissioni comunali, ad eccezione delle commissioni di nomina consiliare.

f) adotta le ordinanze di applicazione delle leggi e dei regolamenti;

g) stipula gli accordi di programma;

h) coordina, nell'ambito della disciplina regionale di settore e sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, degli esercizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali e di quelli periferici delle amministrazioni pubbliche;

i) rappresenta in giudizio il Comune;

j) nomina il Segretario comunale, scegliendo tra gli iscritti all'albo nazionale dei Segretari comunali;

k) può revocare con provvedimento motivato il Segretario generale, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio;

l) può nominare, previa delibera della Giunta comunale, un Direttore generale al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Nel caso in cui il Direttore generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale;

m) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo criteri di competenza specifica e di capacità direzionale, applicando le modalità e gli altri criteri stabiliti dall'articolo 50, comma 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da questo Statuto e dal regolamento comunale di organizzazione;

n) dispone, sentito il Segretario generale, i trasferimenti interni dei Dirigenti e dei responsabili dei servizi e degli uffici;

o) sovrintende al funzionamento dei servizi ed uffici e all'esecuzione degli atti;

p) impartisce al Direttore generale e, ove manchi, al Segretario generale le direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

q) firma gli atti generali e quelli amministrativi esterni aventi contenuto discrezionale di propria competenza;

r) vigila sul servizio di polizia municipale;

s) espleta le competenze in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della legge 8 dicembre 1970 n. 996, approvato con d.P.R. n. 66 del 6 febbraio 1981.

2. Al Sindaco spettano, inoltre, compiti di sovrintendenza degli uffici e servizi comunali. In particolare:

a) impartire direttive rivolte al Segretario generale o

al Direttore generale se nominato, e ai Dirigenti riguardo agli indirizzi dettati dagli organi elettivi;

b) sorveglianza generale dell'attività, del funzionamento e della gestione degli uffici e dei servizi comunali, per esercitare il controllo della loro corrispondenza agli indirizzi comunicati al Segretario o al Direttore generale se nominato, e da questi ai Dirigenti, nonché circa la loro conformità ai principi della legittimità, della efficacia, della efficienza, della pubblicità, della trasparenza e dello snellimento dei procedimenti. Detta sorveglianza si estende anche all'attività delle istituzioni comunali, delle aziende speciali e delle società a cui partecipa il Comune;

c) sorveglianza e controllo del sistema di ricezione, elaborazione, trasmissione e conservazione delle informazioni all'interno dell'ente, determinando quali di esse sono considerate, a norma di legge e/o di regolamento, provvisoriamente riservate;

d) sorveglianza e controllo dei servizi comunali di informazione per gli Amministratori e per il cittadino, nell'osservanza della legge e dei regolamenti e con facoltà di acquisire atti ed informazioni anche presso le aziende speciali, le istituzioni comunali per il tramite dei relativi rappresentanti legali delle stesse;

e) assunzione degli atti conservativi dei diritti e del patrimonio del Comune.

Sezione 4 – Il Vice Sindaco

Art. 46 – Requisiti per la carica di Vice Sindaco e di Assessore – verifica

1. Le persone chiamate alla carica di Vice Sindaco o di Assessore devono:

a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) non essere coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o affine del Sindaco.

2. L'accettazione della nomina a Vice Sindaco e ad Assessore comporta la cessazione automatica della carica di Consigliere eventualmente ricoperta.

3. La Giunta, nella sua prima adunanza, prima di trattare qualsiasi altro oggetto, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e di compatibilità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 47 – Funzioni del Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, le relative funzioni sono svolte dall'Assessore più anziano di età, e così via.

Art. 48 – Poteri di delega

1. Il Sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per materia.

2. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo devono essere fatte per iscritto e portate a conoscenza del Consiglio.

4. Nell'esercizio delle attività delegate gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco.

5. Il Sindaco può assegnare ai consiglieri comunali incarichi speciali o occasionali o temporanei.

Art. 49 – Competenze del Sindaco quale ufficiale del governo

1. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi

ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.

2. Se l'ordinanza adottata ai sensi del primo comma del presente articolo è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

4. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile. Il Sindaco provvede, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati, dandone subito notizia al prefetto.

5. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui ai precedenti commi del presente articolo, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo III DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I Consulta di Quartiere

Art. 50 – Articolazione del territorio

1. Il Comune articola il suo territorio in quartieri quali organismi di partecipazione e di consultazione.

2. Le delimitazioni ed il numero dei quartieri, nonché le loro eventuali modificazioni sono determinati con deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 51 – Organi del quartiere

1. Sono organi del quartiere: la Consulta di Quartiere e il Presidente della Consulta di Quartiere.

2. La Consulta di Quartiere ed il suo Presidente rappresentano le esigenze della popolazione del quartiere e si fanno premura sia di raccogliergli le istanze che di stimolarla ad esprimerle.

3. La Consulta di Quartiere è eletta dal Consiglio comunale con le modalità previste dall'apposito regolamento.

4. La Consulta di Quartiere elegge nel suo seno un Presidente, che la rappresenta.

Art. 52 – Attribuzioni, composizione e funzionamento della Consulta di Quartiere

1. Compito primario delle Consulte di Quartiere è di promuovere occasioni di incontro e di socializzazione, coinvolgendo tutta la popolazione. Tali momenti di incontro e di aggregazione, quali ad esempio: riunioni per conoscersi, incontri per organizzare iniziative, feste rionali, momenti ricreativi e di animazione, organizzazione di momenti di solidarietà, riunioni per discutere di problemi comuni, interviste per conoscere i pareri dei residenti su questioni particolari, etc., hanno come fine prioritario la costituzione di un tessuto di conoscenze, di relazioni e di comunicazione tra la gente che sono preliminari alla partecipazione concreta alla vita del quartiere e della città, partecipazione intesa come sentirsi parte e fare la propria parte. Da tale lavoro di coinvolgimento discendono e conseguono attività più specificatamente rivolte alla individuazione e discussione dei problemi, di richiesta di intervento verso l'Amministrazione comunale, di proposte e suggerimento – che costituiranno le proposte sociali e il

programma annuale delle Consulte di Quartiere – nonché di espressione di pareri sugli atti amministrativi del Consiglio comunale.

2. La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento della Consulta di Quartiere sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Consiglio comunale.

3. Il regolamento deve in ogni caso contenere le norme riguardanti:

a) le attribuzioni, le competenze ed il funzionamento degli organi del quartiere;

b) le modalità per la elezione del Presidente della Consulta di Quartiere;

c) il numero dei componenti la Consulta di Quartiere;

d) le modalità attraverso le quali le Consulte di Quartiere possono ottenere dall'Amministrazione comunale e dagli enti, istituzioni ed aziende del Comune le informazioni necessarie per lo svolgimento del loro compiti.

Art. 53 – Durata in carica della Consulta di Quartiere

1. Le Consulte di Quartiere durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale che le ha elette.

Art. 54 – Competenze della Consulta di Quartiere

1. Le materie sulle quali il parere della Consulta di Quartiere è obbligatorio sono le seguenti:

a) sullo schema di bilancio preventivo approvato dalla Giunta comunale e sui piani economici pluriennali d'investimento e spese vincolanti il bilancio per oltre tre anni;

b) sui criteri generali di realizzazione e gestione dei servizi nonché sulle delibere programmatiche per materia e settore di attività;

c) sul piano regolatore generale; sui piani particolareggiati e di zona, sulle opere di urbanizzazione e sulla localizzazione di edifici destinati a servizi sociali, riguardanti il quartiere;

d) sul regolamento comunale relativo alle Consulte di Quartiere.

2. Il Consiglio comunale prescinde dal parere, dandone atto nel deliberato, ove la Consulta di Quartiere non si sia pronunciata entro il termine fissato dal regolamento. Nelle delibere sulle quali è stato espresso il parere da parte di una Consulta di Quartiere, la Giunta ed il Consiglio comunale dovranno dare atto di tale parere motivando il suo eventuale non accoglimento.

3. Il bilancio comunale prevede un apposito stanziamento di spesa per il funzionamento di ciascuna Consulta di Quartiere. L'utilizzo di detto stanziamento è deliberato dalla Giunta comunale su richiesta di ciascuna Consulta di Quartiere.

Capo II Istituti di partecipazione

Art. 55 – Partecipazione della popolazione

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica della popolazione all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione della popolazione, delle organizzazioni sindacali di categoria, dei lavoratori dipendenti, degli artigiani, dei commercianti e degli industriali e delle altre organizzazioni sociali e cooperativistiche.

3. Ai fini di cui al secondo comma del presente articolo l'Amministrazione comunale favorisce:

a) il collegamento dei propri organi con le Consulte di Quartiere;

b) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona su tematiche specifiche;

c) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni cir-

costanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 56 – Forme associative e rapporti con il Comune

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra la popolazione, il Comune e le associazioni, il Comune riconosce il particolare valore dell'associazionismo e del volontariato come risorse per la comunità locale; ne promuove lo sviluppo e ne tutela la libera e autonoma iniziativa.

2. Il Comune collabora, anche attraverso apposite convenzioni, con enti, associazioni, istituti che perseguono il fine della pubblica utilità senza scopi di lucro. A tal fine è istituito un albo comunale in cui sono iscritte le associazioni locali riconosciute secondo i criteri e le modalità, come previsto in apposito regolamento.

3. La valorizzazione delle libere forme associative e cooperativistiche può essere altresì favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'Amministrazione locale. In particolare possono essere previste attività consultive secondo i criteri, le modalità e le procedure previste nelle norme regolamentari, nonché forme di incentivazione di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario.

Art. 57 – Riunioni ed assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutta la popolazione, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, culturali, sociali, sportive e ricreative.

2. L'Amministrazione comunale e le Consulte di Quartiere ne facilitano l'esercizio, mettendo a disposizione di tutta la popolazione, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi delle Consulte di Quartiere, ed ogni altra struttura e spazio idoneo, alle condizioni precisate in apposita delibera.

3. L'Amministrazione comunale e le Consulte di Quartiere possono convocare assemblee della popolazione o di particolari categorie sociali, su argomenti di rilevante interesse.

4. Le convocazioni di cui al terzo comma del presente articolo sono rispettivamente disposte dal Sindaco, su decisione della Giunta o del Consiglio comunale, e dal Presidente della Consulta di Quartiere in seguito a decisione della stessa.

Art. 58 – Consultazioni

1. La Giunta comunale delibera la consultazione della popolazione, degli organismi rappresentativi delle diverse categorie sociali e degli organismi associativi di cui all'articolo 56 del presente statuto, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio comunale afferente l'oggetto delle consultazioni stesse.

3. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune.

Art. 59 – Istanze, petizioni e proposte

1. I residenti singoli o associati possono rivolgere istanze, petizioni e proposte scritte al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio comunale con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina.

2. Le istanze consistono nel richiedere al competente organo amministrativo comunale informazioni rivolte a soddisfare un interesse privato o diffuso. Le petizioni consistono nel rappresentare al competente organo una o più esigenze concrete e collettive presenti nel seno del corpo sociale. Le proposte consistono nel sottoporre all'attenzione del competente organo l'opportunità di assumere un determinato atto o di disporre un intervento nell'interesse collettivo. L'organo investito dalla petizione, istanza o proposta ha l'obbligo di dare risposta, senza tuttavia l'obbligo di deliberare in ordine ad essa.

3. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale, tranne che per le materie escluse dal referendum in base all'art. 64 del presente Statuto, debbono

essere sottoscritte, con firme autenticate, da non meno di 1.500 persone maggiorenni residenti nel territorio comunale. In tal caso le proposte devono essere esaminate dal Consiglio entro 90 giorni. L'autenticazione delle firme avviene sulla base delle disposizioni di legge.

4. Le istanze, le petizioni e le proposte popolari sono presentate all'Ufficio comunale di Relazioni con il pubblico, il quale, su direttiva del Sindaco, provvede ad assegnarle al Dirigente dell'unità organizzativa competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui al capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241. La suddetta unità, istruita la pratica riguardante l'istanza o la petizione o la proposta a lei assegnata, la restituisce all'Ufficio di Relazioni con il pubblico, il quale su direttiva del Sindaco la sottopone all'organo a cui spetta decidere in merito, come previsto nei commi precedenti. Lo stesso ufficio informa sull'esito della pratica coloro che hanno presentato le istanze, le petizioni e le proposte.

Art. 60 – Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza locale è volto a realizzare il rapporto tra la volontà della popolazione e l'attività degli organi comunali.

2. Il Comune ne favorisce lo svolgimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Sono ammessi referendum consultivi e abrogativi quando lo richiedano il 10% dei residenti del Comune.

4. Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i residenti nel territorio comunale maggiorenni.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide la commissione tecnica istituita secondo le norme dell'apposito regolamento previsto dall'articolo 63 del presente statuto.

6. L'indizione del referendum, dichiarato ammissibile dall'apposita commissione, è fatta dal Sindaco.

7. Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali.

8. Il referendum consultivo è valido quando abbia votato un numero di residenti non inferiore ad un terzo più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

9. Il referendum abrogativo è valido quando abbia votato un numero di residenti non inferiore alla metà più uno degli aventi diritto ed il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei voti validi espressi; altrimenti è dichiarato respinto.

Art. 61 – Effetti del referendum consultivo

1. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

2. Se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 62 – Effetti del referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo può essere promosso per conferire ai residenti del Comune il potere di abrogare specifici atti o provvedimenti adottati dalla Giunta o dal Consiglio comunale.

2. La proposta deve essere presentata entro 120 giorni dall'esecutività della deliberazione.

3. La proposta di referendum abrogativo deve indicare puntualmente gli atti che si intendono abrogare; essa non può avere carattere emendativo, ma può tuttavia riguardare solo una parte dell'atto cui la proposta si riferisce, purché tale parte abbia autonomo e compiuto contenuto decisionale.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, ed in relazione all'esito degli stessi, l'organo competente collegiale è tenuto ad adottare un provvedimento avente per

oggetto la proposta sottoposta al referendum secondo i criteri e le procedure del regolamento comunale sui referendum.

Art. 63 – Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento.

2. L'indizione da parte del Sindaco del referendum interrompe l'efficacia dell'atto, fatti salvi gli effetti già prodotti, tranne gli atti obbligatori per legge.

Art. 64 – Materie escluse

1. Non è ammesso referendum su deliberazioni o norme regolamentari inerenti le seguenti materie:

a) elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;

b) personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;

c) funzionamento del Consiglio comunale e delle Consulte di Quartiere;

d) tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;

e) bilancio, tributi, tariffe e modifiche di norme statutarie.

f) materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nel corso dello stesso mandato amministrativo.

Art. 65 – Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni e/o ai ricorsi promossi dall'elettore.

Art. 66 – Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 67 – Diritto di accesso e di informazione

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini e ai soggetti interessati, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni.

2. Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

Capo III Difensore Civico

Art. 68 – Istituzione

1. È istituito nel Comune l'ufficio del «Difensore Civico» quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma

di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 69 – Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini italiani che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica.

5. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile anche per coloro che, nei confronti del Comune, delle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dallo stesso dipendenti o ai quali esso partecipa, si trovano ad essere:

a) dipendenti con rapporto a tempo indeterminato;

b) revisore dei conti;

c) legati al Comune da rapporti di carattere professionale o di lavoro autonomo;

d) titolari, Amministratori, Dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;

e) titolari, Amministratori, dipendenti di società e di imprese concessionarie di servizi pubblici comunali.

6. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 70 – Durata in carica e revoca del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino alla entrata in carica del successore.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio comunale da adottarsi con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, su proposta motivata del Sindaco o di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. Il Consiglio comunale esamina e delibera sulla proposta con votazione segreta.

Art. 71 – Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il Difensore Civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il Difensore Civico può intervenire anche di propria iniziativa, segnalando gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini, ed a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Il Difensore Civico svolge inoltre funzioni di controllo degli atti del Consiglio e della Giunta comunale secondo le modalità previste dalla legge ed è Presidente di diritto della Commissione tecnica per il referendum.

5. Il Difensore Civico ha anche il compito di verificare la legittimità del diniego o del differimento dell'accesso ai documenti comunali nei confronti dei cittadini.

Art. 72 – Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbia-

no interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'Amministrazione del Comune o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi i termini, fissati nel regolamento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del Difensore Civico.

2. Il Difensore Civico può convocare direttamente il Segretario generale, i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Dirigente di settore o al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. Il Difensore Civico ha diritto di prendere visione e di ottenere copia degli atti e documenti del Comune e degli enti ed aziende di cui al primo comma del presente articolo, nonché il diritto di ottenere ogni notizia connessa alle questioni trattate, e deve informare il Sindaco del comportamento dei funzionari e/o degli istruttori direttivi che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria civile, penale o amministrativa.

Art. 73 – Relazione al Consiglio comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 74 – Mezzi del Difensore Civico

1. L'assegnazione del personale all'ufficio del Difensore Civico è stabilita con deliberazione della Giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende funzionalmente dal Difensore Civico; tuttavia il Difensore Civico può avvalersi, in particolari casi, di consulenze mediante incarichi professionali nell'ambito del budget assegnato all'ufficio comunale.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al Difensore Civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del Difensore Civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 75 – Trattamento economico

1. Al Difensore Civico spetta un trattamento economico in tutto equivalente a quello stabilito dal Consiglio comunale, entro il limite massimo previsto dalla legge, per il Vice Sindaco.

Titolo IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 76 – Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, secondo i principi di democrazia, partecipazione e trasparenza.

2. Gli organi istituzionali del Comune, i Dirigenti ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nelle forme previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo I Servizi

Art. 77 – Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Art. 78 – Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il Consiglio comunale può deliberare l'adozione delle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata o costituite a prevalente capitale pubblico locale o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

f) gestione in collaborazione con altri Enti pubblici:

1. gestione mediante convenzioni;
2. gestione mediante accordi di programma;
3. gestione mediante Consorzi.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1986, n. 902.

3. Le deliberazioni relative all'assunzione di pubblici servizi comunali di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1, competono al Consiglio e sono corredate dalla valutazione di cui al comma 2 e da una relazione con la quale il Collegio dei revisori dei conti esprime il proprio parere sulla validità economica e finanziaria della scelta proposta.

Art. 79 – Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il Consiglio comunale può deliberare altresì la costituzione di istituzioni, organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

a) il Consiglio di Amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto aziendale e i cui componenti sono nominati dal Sindaco, fuori dal Consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Sindaco;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali. Il regolamento delle istituzioni determina, tra l'altro, la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 80 – Gestione mediante Società per Azioni

1. I servizi pubblici di consistente rilevanza economica e imprenditoriale e per la cui conduzione è opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del pubblico servizio, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, possono essere gestiti mediante Società per Azioni o

a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, o partecipate dall'Ente locale titolare del pubblico servizio. Le quote di partecipazione comunale possono essere costituite da trasferimento di beni, di impianti o altre dotazioni.

2. Le Società per Azioni o a responsabilità limitata costituite per il servizio pubblico sono persone giuridiche private, rette dal proprio Statuto approvato dal Consiglio comunale mediante la deliberazione che autorizza la costituzione della Società, sulla base di una motivata relazione che ne illustra le ragioni e di un piano tecnico-finanziario che ne dimostra i vantaggi economici. La deliberazione conferisce al Sindaco i poteri per gli atti esecutivi conseguenti, previo parere dell'organo dei revisori.

3. Per i servizi che presentano prevalenti interessi locali, la maggioranza del capitale nella società può essere assunta dal Comune. Se i servizi da gestire sono, invece, d'interesse pluricomunale, la maggioranza delle azioni è ripartita tra i Comuni partecipanti e gli altri Enti pubblici.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio sindacale a norma dell'articolo 2458 del codice civile.

5. Negli Statuti delle Società sono richiamate le norme di raccordo tra le Società stesse e il Comune previste nel regolamento comunale di contabilità.

Capo II Forme associative e di cooperazione Accordi di programma

Art. 81 – Convenzioni

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 82 – Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'articolo 79 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dell'articolo 81 del presente statuto, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 83 – Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

4. La disciplina degli accordi di programma, prevista

dall'articolo 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del Comune.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 84 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Nell'organizzazione degli uffici e del personale, il Comune afferma il principio della distinzione tra funzione politica, per cui spettano agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo, e funzione dirigenziale, in forza del quale spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dotazione organica del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo I Organizzazione degli uffici e dei servizi

Art. 85 – Principi e criteri generali

1. I processi di organizzazione del Comune sono informati:

- a) al servizio del cittadino, nel rispetto dei criteri politici della democrazia e del valore prioritario dell'interesse generale rispetto all'interesse individuale;
- b) ai criteri formali della legalità, della pubblicità e della trasparenza dell'attività amministrativa;
- c) ai criteri funzionali della efficacia, della efficienza, della economicità di gestione, di flessibilità della struttura e della semplificazione dei procedimenti;
- d) ai criteri gestionali della professionalità e della responsabilità dei Dirigenti e dei dipendenti del Comune.

Capo II Organizzazione del personale

Art. 86 – Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, dell'organizzazione e del personale comunale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi comunali, l'organizzazione degli uffici, dei servizi, del lavoro e del personale del Comune, in conformità ai principi e ai criteri esposti nell'articolo precedente, sono disciplinati da apposito regolamento.

2. Tale regolamento disciplina inoltre:

- a) le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali nel rispetto del d.lgs. 29/1993 e successive modificazioni;
- b) i metodi di lavoro basati sul principio della distinzione tra la funzione politica attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta comunale, a cui competono compiti di indirizzo e controllo, e la funzione burocratica attribuita al Direttore generale, se nominato, ai Dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi, a cui sono demandati compiti e responsabilità di gestione amministrativa e tecnica;
- c) i criteri per una gestione dinamica e flessibile della dotazione organica, in funzione della corrispondenza tra l'organico del personale e gli obiettivi deliberati annualmente dagli organi di governo, compatibilmente con i vincoli di legge, nonché i limiti, i criteri e le modifiche con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i Dirigenti e le alte specializzazioni, fermo restando i requisiti richiesti per le qualifiche da ricoprire.

3. Il regolamento prevede, inoltre, l'istituzione dell'ufficio comunale per l'organizzazione del personale e del lavoro, al quale sono attribuiti, in particolare, i seguenti compiti:

- a) la proposta di pianificazione delle risorse umane;
- b) il reclutamento, l'inserimento, l'istruzione, l'addestramento, la formazione del personale;

c) la gestione del trattamento economico e giuridico e l'analisi dei costi del personale;

d) lo studio e la gestione dei metodi per la valutazione, la motivazione, l'incentivazione e la disciplina del personale;

e) l'esercizio delle funzioni di segreteria nel collegio arbitrale di disciplina.

Art. 87 – Programmazione annuale

1. La Giunta comunale, sulla base degli obiettivi che intende conseguire nell'anno successivo e sulla base delle esigenze emerse durante l'anno in corso, predispone la programmazione triennale del fabbisogno del personale nei limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti loro attribuiti.

2. La Giunta comunale formula la programmazione suddetta, previo parere della conferenza dei Dirigenti e dei responsabili apicali dei servizi, in base alle valutazioni tecniche acquisite dall'ufficio di cui al precedente articolo 86, comma 3.

3. La programmazione annuale può anche prevedere l'adeguamento della dotazione organica, il programma dell'occupazione e della mobilità interna, l'eventuale rinnovo degli incarichi dirigenziali di cui al successivo articolo 89 e il bilancio del personale per l'esercizio successivo.

Art. 88 – Dirigenza

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina lo stato giuridico dei Dirigenti, dei funzionari e dei responsabili dei servizi e/o uffici, prevedendone in particolare:

a) i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservano agli organi di governo dell'ente;

b) l'attribuzione di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi del Comune;

c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Direttore generale, il Segretario generale ed i Dirigenti.

2. Spetta agli organi elettivi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità prestabilite.

3. I Dirigenti del Comune, funzionalmente coordinati dal Segretario o dal Direttore generale, se nominato, esercitano in modo autonomo le funzioni di direzione della gestione amministrativa degli uffici e dei servizi loro assegnati, in conformità ai principi e ai criteri previsti nello Statuto e nel regolamento suddetto. Essi sono responsabili della legalità, imparzialità e del buon andamento delle attività, nonché della gestione amministrativa.

4. Le attribuzioni dei Dirigenti sono disciplinate con norme di dettaglio dal regolamento comunale suddetto. I Dirigenti assicurano la correttezza tecnica e amministrativa e l'attuazione efficace ed efficiente delle deliberazioni nonché delle determinazioni e degli altri atti esecutivi, secondo le direttive e gli obiettivi indicati dagli organi del Comune e dei programmi da questi approvati.

Art. 89 – Incarichi di Dirigenza o di alta specializzazione

1. La copertura dei posti di responsabilità dei servizi e degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può avvenire anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, secondo i criteri, i limiti e le modalità stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Sindaco nei casi e nei modi previsti dal regolamento, bandisce l'eventuale selezione e nomina i Dirigenti per la copertura dei posti vacanti in dotazione organica, con contratto a tempo determinato. Le norme regolamentari precisano i requisiti soggettivi e professionali dell'incaricato, le modalità di selezione e i criteri per la disciplina

contrattuale del rapporto, specie per quanto riguarda la natura pubblica o privata, la durata e il trattamento economico. I posti di Dirigente da ricoprire secondo i criteri suddetti non devono superare il limite del cinque per cento del totale dei posti previsti nella dotazione organica della Dirigenza e dell'area direttiva.

3. Il Sindaco ha facoltà di rinnovare l'incarico con motivato provvedimento, il quale deve riportare la valutazione dei risultati ottenuti dal Dirigente nel periodo conclusivo, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché al livello di efficacia e di efficienza raggiunto dagli uffici e dai servizi del Comune da lui diretti. L'incarico non può essere trasformato in un rapporto a tempo indeterminato.

4. Il Sindaco con contratti a tempo determinato può nominare Dirigenti o collaboratori esterni dotati di alte specializzazioni al di fuori della dotazione organica. Detti contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento del totale della dotazione organica della Dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità.

5. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli Enti locali può essere integrato con provvedimento motivato dalla Giunta da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

6. Il Sindaco può con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento degli uffici e dei servizi rimuovere i Dirigenti a tempo determinato dalla direzione della struttura ad essi affidata, in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel Piano Esecutivo di Gestione previsto dall'articolo 169 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro.

Capo III

Il Direttore generale

Art. 90 – Criteri, nomina e funzioni

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri stabiliti dal regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e che sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. A tale fine al Direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i Dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario del Comune.

2. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

3. Nel caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato all'esterno, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario generale del Comune.

4. Il Sindaco, ove nomini il Direttore generale all'esterno della dotazione organica, contestualmente al provvedimento di nomina, disciplina, secondo l'ordinamento vigente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il Segretario ed il Direttore generale.

Capo IV

Il Segretario generale

Art. 91 – Nomina, revoca e rapporto di lavoro

1. Il Comune ha un Segretario generale titolare, al ser-

vizio dell'ente per i compiti previsti dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal presente statuto; egli dipende funzionalmente dal Sindaco.

2. Il Sindaco nomina il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98 del d.lgs. n. 267/2000. Salvo quanto disposto dal successivo comma 3, la nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali, il Segretario è confermato.

3. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.

4. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è disciplinato dai contratti collettivi di categoria, ai sensi del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 92 – Attribuzioni del Segretario generale

1. Le attribuzioni del Segretario sono espressamente previste dalla legge.

2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando il Sindaco abbia nominato il Direttore generale.

4. Il Segretario inoltre:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, secondo le norme fissate dal regolamento degli organi istituzionali;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) svolge l'attività di certificazione e adotta tutti gli atti, anche a rilevanza esterna, che il Sindaco gli conferisce;

d) può essere nominato dal Sindaco quale componente esperto di commissione di concorso per l'assunzione del personale e quale Presidente di commissione per l'assunzione dei Dirigenti;

e) sovrintende al servizio della pubblicazione degli atti ufficiali del Comune ed alla trasmissione delle deliberazioni all'organo di controllo o al Difensore Civico;

f) esercita ogni altro incarico aggiuntivo attribuitogli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco, dietro corresponsione di un'indennità di risultato nell'ambito del contratto nazionale di categoria.

Art. 93 – Il Vicesegretario generale

1. Il Comune ha un Vicesegretario generale, con qualifica di Dirigente, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.

2. Il Vicesegretario generale coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce automaticamente nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Le funzioni ed i compiti di coordinamento col Segretario generale saranno disciplinati nel regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi.

TITOLO VI RESPONSABILITÀ

Art. 94 – Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al primo comma del presente articolo, sono sottoposti alla giurisdizione della corte dei conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.

3. Il Sindaco, il Segretario comunale, il Dirigente, il re-

sponsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma del presente articolo, devono farne denuncia al procuratore generale della corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

4. Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale, al Dirigente o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 95 – Responsabilità verso i terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dell'articolo 94 del presente statuto.

3. È danno ingiusto, agli effetti del primo comma del presente articolo, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 96 – Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 97 – Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei dipendenti dei comuni delle province è personale e non si estende agli eredi.

Art. 98 – Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il Segretario comunale, il Dirigente, nonché il Vice-segretario, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria, allorché suppliscono rispettivamente il Segretario o il Dirigente, rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli articoli 18 e 39 del presente statuto.

2. Il Segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

Art. 99 – Responsabilità disciplinare

1. Il regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in conformità alle norme di legge, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, il licenziamento e la riammissione in servizio del personale.

2. Il collegio arbitrale di disciplina è composto dal Presidente, da due rappresentanti dell'Amministrazione e da due rappresentanti dei dipendenti.

3. Le modalità di nomina e di funzionamento del collegio arbitrale di disciplina sono quelle previste dal regolamento.

Art. 100 – Copertura assicurativa

1. Il Comune assicura i propri Dirigenti responsabili dei servizi nonché i dipendenti inquadrati nell'area direttiva contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 101 – Autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile

1. Il Comune gode di autonomia finanziaria, patrimoniale e contabile nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, la quale la coordina con la finanza dello Stato, delle Regioni e delle Province.

2. L'autonomia del Comune è fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite, su una propria potestà impositiva e su un proprio demanio e patrimonio.

Art. 102 – Metodi di gestione finanziaria e patrimoniale

1. Il Comune, in quanto azienda economica pubblica, gestisce il suo sistema finanziario e patrimoniale, secondo i criteri di:

a) programmazione delle attività e relativa programmazione finanziaria, articolate in termini di obiettivi e risultati conseguibili, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

b) controllo interno della gestione aziendale, quale integrazione dei controlli formali previsti dalla legge: detto controllo è volto soprattutto a mettere in relazione i risultati con gli obiettivi per rilevarne gli scarti e per indicarne una valutazione sia in termini sociali sia strettamente economici.

2. La gestione dei beni comunali è ispirata ai principi della finalità sociale e della economicità.

3. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di gestione della finanza e della contabilità del Comune.

Art. 103 – Gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende alla conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurandone la regolare tenuta con strumenti informatici degli inventari dei beni immobili e mobili.

2. Il regolamento comunale di contabilità, disciplina le modalità per garantire l'aggiornamento degli inventari, la loro verifica ed inoltre l'osservanza dell'obbligo di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni comunali da parte dei consegnatari e dei responsabili degli uffici e servizi.

3. Per ragioni di carattere sociale o di interesse pubblico, i beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato o in uso gratuito a tempo determinato, con motivata deliberazione della Giunta comunale.

4. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, nei modi previsti dal regolamento di alienazione, quando la loro redditività risulta inadeguata al valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, alla realizzazione di opere pubbliche, a spese di investimento, nonché per la salvaguardia degli equilibri di bilancio e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti legittimi dal Consiglio comunale.

Art. 104 – Economato

1. Per la gestione dell'ufficio economato si rimanda al regolamento di contabilità dell'ente.

Art. 105 – Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale e triennale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale nei termini di legge o del regolamento di contabilità, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, della veridicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Dirigente del settore finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi del quinto comma dell'articolo 153 del d.lgs. 267/2000.

Art. 106 – Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui al primo comma dell'articolo 239 del d.lgs. 267/2000.

Art. 107 – Collegio dei revisori

1. Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'articolo 234 del d.lgs. 267/2000.

2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. Le domande di candidatura alla nomina di revisore sono presentate alla segreteria comunale, corredate da un curriculum professionale.

4. Il Collegio dei revisori dei conti è un organo comunale con funzioni di controllo giuridico e contabile nonché di consulenza per gli aspetti economici e finanziari dell'Ente.

5. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro sessanta giorni. I nuovi revisori scadono insieme a quelli rimasti in carica.

6. Il Collegio dei revisori adempie ai propri doveri in conformità alle norme del regolamento di contabilità.

7. I singoli revisori o l'intero Collegio sono revocabili solo per mancato esercizio dei compiti loro propri debitamente accertato e notificato. La revoca, su proposta del Sindaco, è deliberata dal Consiglio che provvede alle necessarie sostituzioni entro sessanta giorni.

8. Le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per i revisori dei conti sono disciplinate dall'art. 236 del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche.

Art. 108 – Compiti dei revisori

1. In generale il collegio dei revisori:

a) esprime pareri sulla proposta di bilancio preventivo e documenti allegati e sulle variazioni di bilancio;
b) vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione relativamente:

1. all'acquisizione delle entrate;
2. all'effettuazione delle spese;
3. all'attività contrattuale;
4. all'Amministrazione dei beni;
5. alla regolarità dei provvedimenti;
6. alla completezza della documentazione;
7. agli adempimenti fiscali;
8. alla tenuta della contabilità;

c) indirizza relazione sul consuntivo e referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione;

d) formula proposte indirizzate al Consiglio comunale per conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione.

2. Nell'esercizio dell'attività consultiva, spetta in particolare al collegio dei revisori esprimere pareri:

- a) sui piani finanziari degli investimenti;
- b) sulla gestione affidata eventualmente a terzi;
- c) sui rapporti con le aziende speciali;
- d) sui risultati conseguiti nella esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse.

3. I revisori hanno libero accesso agli atti e documenti dell'ente.

4. Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

5. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

6. I revisori dei conti partecipano alle sedute consiliari riguardanti le deliberazioni dei bilanci preventivi e consuntivi.

Art. 109 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui al primo comma dell'articolo 210 del d.lgs. 267/2000, nonché da apposita convenzione.

Art. 110 – Controllo economico della gestione

1. I Dirigenti, i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono periodicamente, come previsto dal regolamento di contabilità, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al secondo comma del presente articolo, redige periodicamente, come previsto dal regolamento di contabilità, per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di Amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 1 luglio 1986, n. 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n. 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Art. 111 – Controlli interni

1. Oltre al controllo di gestione si può istituire quello di regolarità contabile di tipo successivo, al fine di controllare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del Comune. Tale controllo non comprende verifiche da effettuarsi in via preventiva se non nei casi espressamente previsti dalla legge e fatto salvo, in ogni caso, il principio che le definitive determinazioni per quanto riguarda la loro efficacia sono adottate dall'organo amministrativo responsabile.

2. Il Comune, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente, tramite il Nucleo di valutazione e in coerenza a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, tenendo conto dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.

3. Il Regolamento di contabilità disciplina gli organi e le procedure per l'espletamento del controllo di cui ai commi 1 e 2.

Art. 112 – Contratti del Comune

1. L'attività contrattuale del Comune è improntata ai principi indicati nella dichiarazione iniziale dello Statuto, oltre che all'osservanza delle norme delle leggi e dei regolamenti che disciplinano la materia.

2. Il regolamento comunale per la disciplina dei contratti detta le norme di dettaglio sull'attività negoziale del Comune, tenuto conto delle disposizioni dettate da questo Statuto nel comma precedente.

3. In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene un Dirigente in relazione alle competenze del settore cui è preposto.

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 113 – Partecipazione alla programmazione

1. Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.

2. Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 114 – Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'articolo 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 115 – Pareri obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

2. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 116 – Attuazione, modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostituti-

ve e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui al quarto comma dell'articolo 6 del d.lgs. 267/2000.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

4. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

5. È istituita una commissione permanente di verifica sull'attuazione dello statuto, composta dal Sindaco, dal Segretario comunale e da un rappresentante nominato da ciascun gruppo consiliare. La commissione verifica lo stato di attuazione dello statuto, fornendo alla Giunta comunale suggerimenti e proposte anche modificative per meglio attuare le disposizioni statutarie. Trascorso un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, la commissione presenta al Consiglio comunale una relazione sullo stato di attuazione dello statuto. Per quanto compatibile, per il funzionamento della commissione si applica la disciplina prevista per le commissioni comunali.

Art. 117 – Adozione dei regolamenti

1. L'aggiornamento dei regolamenti conseguenti a modifiche previste dal presente statuto sono deliberati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente statuto o delle sue modifiche.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo comma del presente articolo continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 118 – Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al primo comma del presente articolo, al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

4. Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.